



AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 771 DEL 11/12/2025

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL PERSONALE ISPETTIVO DELL'ARPA CAMPANIA – APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di Dicembre presso la sede dell'A.R.P.A.C..

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- l'ARPAC, Ente strumentale della Regione Campania, è tenuta, ai sensi della legge regionale n. 10/98 s.m.i., a svolgere le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente, a supporto della Regione, delle province, dei comuni e delle aziende sanitarie locali, nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione in materia ambientale ed in coordinamento con le attività di prevenzione svolte da altri enti pubblici;
- le attività dell'Agenzia consistono principalmente in vigilanza, controllo ed accertamento tecnico (attraverso sopralluoghi, ispezioni, campionamenti, misure, analisi di laboratorio, in relazione alle diverse matrici ambientali), formulazione di pareri e proposte, nonché attività inerenti al rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale ed interventi volti alla tutela e al recupero dell'ambiente, essenzialmente esercitate attraverso il personale tecnico appartenente alle diverse professionalità;
- l'ARPAC è integrata in un sistema a rete, denominato Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), costituito dall'ISPRA e dalle 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA) istituito dalla legge n. 132 del 28/06/2016 e finalizzato a garantire l'erogazione in modo omogeneo sul territorio dei Livelli essenziali prestazioni di tutela ambientale (LEPTA);
- l'art. 3, lett. d) ed i), della legge n. 132/2016 espressamente prevede che le strutture componenti il predetto "Sistema" svolgano, tra le altre funzioni, anche attività *"di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali ed amministrativi ove siano necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale"*, nonché *"attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e l'irrogazione di sanzioni"*;
- l'art. 14 della legge n. 132/2016, che prevede disposizioni sul personale ispettivo, stabilisce che l'ISPRA, con il contributo delle agenzie, predispone, basandosi sul principio del merito, uno schema di regolamento che stabilisce, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo



il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo;

- l'articolo 14 comma 7 della legge n. 132/2016 prevede che “... i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, tra il personale ispettivo, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di polizia giudiziaria ...”, disposizione attualmente non operativa perché subordinata alla previa emanazione dell'apposito regolamento sul personale ispettivo previsto dal comma 1 del medesimo articolo richiamato al punto precedente;
- concluso l'iter procedimentale contemplato dall'articolo 14, comma 3, della legge n. 132 del 2016, il Consiglio dei ministri ha approvato, in via definitiva, il 7 agosto 2024, il “Regolamento contenente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA)” che definisce le funzioni del personale dell'ISPRA e delle ARPA d'Italia incaricato di effettuare le ispezioni nelle aziende;
- il regolamento attua l'articolo 14, comma 3 della legge 132/2016 che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) con lo scopo di assicurare omogeneità ed efficacia all'azione di controllo da parte degli organismi che ne fanno parte, stabilendo le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo del Sistema nazionale per garantirne la terzietà, le competenze necessarie, i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive e il codice etico e fissa le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati;
- l'art. 8, al comma 1, del “Regolamento contenente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA)”, stabilisce l'adozione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, di propri regolamenti interni da parte di ISPRA e delle Agenzie con i quali individuare, nell'ambito del proprio personale ispettivo, operatori dotati della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, rafforzando così il supporto che il SNPA garantisce a organi giudiziari e forze dell'ordine nell'azione di prevenzione e contrasto degli illeciti ambientali;
- per elaborare tale regolamento, tenendo conto anche della evoluzione normativa statale e regionale e degli indirizzi di applicazione della normativa, in considerazione dell'opportunità di ponderate valutazioni di natura tecnica e organizzativo-gestionale, amministrativa e finanziaria oltre che di carattere legale, assicurativa e formativa, con disposizione n. 121/2024 del 11/09/2024 l'Agenzia ha costituito un apposito gruppo di lavoro, rappresentativo delle varie componenti professionali interessate, con il coordinamento del Direttore Tecnico d'intesa con il Direttore Amministrativo, nelle persone di: Avv. Cristina Uccello, dirigente l'U.O. Affari Legali e Diritto Ambientale; Ing. Giuseppina Merola, dirigente Area Territoriale del Dipartimento Provinciale di Caserta; D.ssa Simona Gardelli, dirigente U.O. Pianificazione Strategica, Formazione e Progetti; Avv. Valeria Torella, incarico di funzione presso l'U.O. Affari Generali e Contratti; Ing. Marino Carelli, incarico di funzione presso la Direzione Tecnica; Dr. Giovan Francesco Longo, incarico di funzione presso la Direzione Amministrativa – U.O. Personale – Stato



Giuridico; D.ssa Teresa de Majo, incarico di funzione presso il Dipartimento Provinciale di Napoli;

- con nota prot. n. 0076927/2024 del 06/12/2024 il GdL ha trasmesso una prima bozza del regolamento in oggetto accompagnata da una relazione illustrativa nella quale sono state descritte anche alcune criticità;
- con successiva nota prot. n. 33486/2025 è stata trasmessa una versione aggiornata del testo del regolamento che recepisce, laddove possibile, le varie osservazioni prodotte dalle organizzazioni sindacali e dall'U.O. COMURP;
- il proficuo confronto con le OO.SS. si è definito durante la seduta di delegazione trattante del 31/07/2025 nella quale è stato approvato il testo del regolamento dalle parti costituite con la formulazione di osservazioni che l'Agenzia si riserva di approfondire e considerare nella fase attuativa;
- con deliberazione n. 604/2025 del 17/09/2025 è stato approvato il "Regolamento del personale ispettivo dell'Arpa Campania" unitamente al "Modello per la segnalazione di illeciti ambientali"; si è disposto che il regolamento entrasse in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2025 e fosse pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente – Atti amministrativi Generali";
- durante la fase di prima applicazione sono emerse delle difficoltà interpretative al testo del Regolamento già approvato che hanno reso necessario un nuovo coinvolgimento del gruppo di lavoro finalizzato alla risoluzione delle problematiche emerse;
- in particolare, si è inteso, in fase di prima applicazione, ampliare la platea dei soggetti che già operano come personale ispettivo dell'Agenzia specificando però la necessità dell'appartenenza almeno alla categoria di inquadramento dell'Area degli Assistenti;
- per le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi, successive alla prima applicazione, si è convenuto invece di circoscrivere la possibilità di accesso ai soggetti in possesso di diplomi di laurea ovvero a diplomi di istruzione secondaria di secondo grado più attinenti al ruolo da svolgere;
- con nota prot. n. 77550/2025 del 3/12/2025 il coordinatore del gruppo di lavoro ha trasmesso la nuova versione del regolamento del personale ispettivo che contiene le modifiche di cui sopra agli artt. 3, 4, 6 e 9 nonché all'Allegato 2 del Regolamento approvato con deliberazione n. 604/2025;

CONSIDERATO CHE

- le attività ispettive rappresentano una funzione strategica per l'esercizio delle competenze istituzionali dell'ARPAC in materia di vigilanza, controllo, monitoraggio e verifica del rispetto della normativa ambientale;
- le modifiche apportate dal gruppo di lavoro si inseriscono nell'ottica di favorire, in sede di prima applicazione, l'individuazione del massimo numero possibile di ispettori ambientali, indipendentemente dal tipo di laurea o del diploma in possesso, con lo scopo di valorizzare le esperienze finora maturate dal personale in servizio, in un contesto di risorse umane cronicamente carenti a fronte di istanze di supporto tecnico sempre più numerose da parte degli organi di PP.GG/AA.GG.;



- in sede di seconda applicazione, invece, viene previsto che gli ispettori ambientali debbano possedere un profilo professionale tecnico più adeguato alle esigenze connesse con le attività di indagini ambientali anche al fine di garantire un supporto tecnico agli organi di PG/AG sempre più qualificato, funzionale ed elevato da un punto di vista delle competenze tecniche di settore;
- al fine di rendere utilizzabile il regolamento del personale ispettivo si ravvisa la necessità di approvare le modifiche di cui in premessa finalizzate a garantire maggiore chiarezza dei ruoli, una più puntuale definizione delle competenze e un allineamento alle esigenze operative dell'Agenzia;
- l'approvazione delle modifiche al regolamento del personale ispettivo consentirà una migliore organizzazione dell'attività ispettiva, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, ai contratti collettivi applicati e ai principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, garantendo omogeneità operativa, tracciabilità e rispetto delle garanzie procedurali;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra,

- di approvare le modifiche apportate dal gruppo di lavoro agli artt. 3, 4, 6 e 9 nonché all'Allegato 2 del "Regolamento del personale ispettivo dell'Arpa Campania" approvato con deliberazione n. 604/2025, trasmesse con nota prot. n. 77550/2025 del 3/12/2025 dal coordinatore del medesimo gruppo;
- di approvare, per l'effetto, il nuovo testo aggiornato del "Regolamento del personale ispettivo dell'Arpa Campania" che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di disporre che il presente regolamento entri in vigore a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione e sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente – Atti amministrativi Generali";
- di precisare che il presente provvedimento non comporta spese e pertanto non prevede oneri sul Bilancio dell'Agenzia;

ATTESO CHE gli atti richiamati nella presente deliberazione sono depositati presso l'U.O. Affari Generali e Contratti che ha curato l'istruttoria del presente atto;

VISTI

- la L. n. 132/2016 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale";
- la L.R. 8 agosto 2018, n. 28, art. 15;
- la L.R. n. 10/98 ed il Regolamento sull'Organizzazione dell'Agenzia;
- la deliberazione n. 657/2024 di approvazione del Bilancio di previsione Esercizio 2025 e del Bilancio Pluriennale 2025/2027;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:



- di approvare le modifiche apportate dal gruppo di lavoro nominato con disposizione n. 121/2025 agli artt. 3, 4, 6 e 9 nonché all'Allegato 2 del "Regolamento del personale ispettivo dell'Arpa Campania" approvato con deliberazione n. 604/2025, trasmesse con nota prot. n. 77550/2025 del 3/12/2025 dal coordinatore del medesimo gruppo;
- di approvare, per l'effetto, il nuovo testo aggiornato del "Regolamento del personale ispettivo dell'Arpa Campania" che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di disporre che il suddetto regolamento entri in vigore a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione e sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente – Atti amministrativi Generali";
- di riservarsi, anche a seguito delle osservazioni pervenute con nota prot. n. 77550/2025 del 3/12/2025, di apportare modifiche correttive e integrative al regolamento in argomento, in base all'esperienza di prima applicazione, in particolare all'art. 11 – *Modalità per la segnalazione di illeciti ambientali* -;
- di precisare che il presente provvedimento non comporta spese e pertanto non prevede oneri sul Bilancio dell'Agenzia;
- di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. per doverosa conoscenza.

Napoli, 11/12/2025

Il Direttore Generale
Avv. Luigi Stefano SORVINO

**OGGETTO: REGOLAMENTO DEL PERSONALE ISPETTIVO DELL'ARPA CAMPANIA
– APPROVAZIONE MODIFICHE.**

**DELIBERAZIONE N° 771 DEL 11/12/2025****ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo di questa Agenzia dal giorno 11/12/2025 e vi resterà per gg 15 (quindici) .

Napoli, **11/12/2025**

Il Funzionario Incaricato
Valeria Torella / InfoCert S.p.A.



DELIBERAZIONE N° 771 DEL 11/12/2025

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza

Napoli data **11/12/2025**

Il Direttore Generale
Avv. Luigi Stefano SORVINO

Luigi Stefano Sorvino / InfoCert S.p.A.



REGOLAMENTO DEL PERSONALE ISPETTIVO **DELL'ARPA CAMPANIA**



SOMMARIO

ART. 1 (Oggetto del regolamento e principi generali)	3
ART. 2 (Definizioni)	3
ART. 3 (Modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi in prima applicazione).....	3
ART. 4 (Modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi, successive alla prima applicazione)	4
ART. 5 (Perdita della qualifica di ispettore ambientale)	5
ART. 6 (Titoli di studio del personale ispettivo).....	5
ART. 7 (Formazione e aggiornamento del personale incaricato degli interventi ispettivi).....	7
ART. 8 (Competenze del personale ispettivo)	7
ART. 9 (Principi e criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva).....	7
ART. 10 (Codice etico).....	9
ART. 11 (Modalità per la segnalazione di illeciti ambientali).....	9
ART. 12 (Disposizioni finali)	11
Allegato 1	12
Allegato 2	15



ART. 1 (Oggetto del regolamento e principi generali)

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di individuazione del personale dipendente, di ruolo e/o in posizione di comando/distacco/assegnazione, incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale, ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

Con il presente Regolamento sono individuate le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.

ART. 2 (Definizioni)

Definizione di ispezione ambientale: ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. v-quinquies del D. Lgs. n.152/2006 l'ispezione ambientale comprende *“tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime”* che riprende la definizione di derivazione europea (Direttiva 2010/75/UE), ivi contenuta.

Definizione di documento ispettivo: verbale ispettivo (eventualmente corredato da relazioni, documentazione tecnica, ecc.) o altra documentazione, inerenti alle attività ricomprese nella definizione di ispezione ambientale di cui al presente articolo.

ART. 3 (Modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi in prima applicazione)

1. Gli interventi ispettivi di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono svolti dal personale dipendente, di ruolo e/o in posizione di comando/distacco/assegnazione di ARPAC, munito della qualifica di ispettore, in conformità al presente regolamento;
2. Il personale incaricato degli interventi ispettivi, di seguito denominato «personale ispettivo», è, in prima applicazione, individuato da ARPAC, sulla base della dotazione organica alla data del 31.12.2024, tra il personale, almeno inquadrato nell'Area degli Assistenti del CCNL vigente, in possesso di adeguata qualificazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge n. 132 del 2016, comprovata:
 - a) per coloro che sono in possesso del diploma di laurea, dall'esperienza maturata nei settori specifici di attività di cui al successivo articolo 8 di almeno sei mesi ed almeno tre partecipazioni ad attività ispettive per ciascun settore specifico;
 - b) per coloro che sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, dall'esperienza maturata nei settori specifici di attività di cui al successivo articolo 8 di almeno tre anni ed almeno diciotto partecipazioni ad attività ispettive per settore;



- c) dall'inquadramento nel ruolo tecnico e sanitario per il comparto e nel ruolo tecnico, sanitario e professionale per i Dirigenti.

L'attività ispettiva deve essere comprovata dai documenti ispettivi, così come definiti all'articolo 2.

3. I Direttori dei Dipartimenti Provinciali e il Direttore Tecnico costituiscono l'elenco del personale (ELENCO DEGLI ISPETTORI) in possesso dei requisiti di cui al comma 2 sulla base delle informazioni fornite dai dirigenti delle UOC/UE sotto ordinate (per quanto riguarda l'esperienza ispettiva) e dall'UOPERS (per quanto riguarda il titolo di studio e il ruolo).
4. I Direttori dei Dipartimenti Provinciali e il Direttore Tecnico, sulla base delle informazioni fornite dai dirigenti delle UOC/UE sotto ordinate (per quanto riguarda l'esperienza ispettiva) e dell'UE PERS (per quanto riguarda il titolo di studio e il ruolo), costituiscono altresì l'elenco del personale (ELENCO DEGLI UDITORI) che, pur non ancora in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ha comunque già maturato una minima esperienza in materia ispettiva (partecipazione ad almeno una attività ispettiva in uno qualsiasi dei settori specifici di cui al successivo art. 8 comma 3); detto personale potrà essere impiegato nelle attività ispettive in affiancamento al personale di cui al comma 3, fino al raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2, conseguiti i quali acquisirà automaticamente la qualifica di ispettore, senza dover necessariamente intraprendere il percorso formativo di cui al successivo art. 4.
5. In fase di prima applicazione, per Uditore si intende un dipendente ARPAC per il quale si intende completare il percorso di acquisizione della qualifica di ispettore ambientale;
6. L'iscrizione negli elenchi di cui ai commi 3 e 4 può avvenire per uno o più dei settori specifici di cui al successivo art. 8, comma 3.
7. Gli elenchi di cui ai commi 3 e 4 vengono approvati con apposita Deliberazione del Direttore Generale previo parere del Direttore Tecnico e del Direttore Amministrativo.

ART. 4 (Modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi, successive alla prima applicazione)

1. L'acquisizione della qualifica di ispettore, nelle fasi successive a quelle di prima applicazione, e quindi successivamente alla data del 1° gennaio 2026, avviene a seguito di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAC di un apposito interpello, rivolto ai propri dipendenti, da prevedersi con cadenza annuale che specifichi le modalità ed i criteri per l'acquisizione della qualifica.
2. Ai fini dell'acquisizione della qualifica di ispettore nelle fasi successive a quelle di prima applicazione da parte di ARPAC, il personale in possesso dei titoli studio di cui all'art. 6 e che manifesterà il proprio interesse a seguito della pubblicazione dell'interpello di cui al comma precedente, sarà avviato ad un percorso formativo, quale previsto dall'art. 7 del presente Regolamento, e dovrà maturare, per ciascun specifico settore, esperienza sul campo, in qualità di Uditore, di almeno tre partecipazioni ad attività ispettive se in possesso del diploma di laurea e di almeno diciotto partecipazioni ad attività ispettive se in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
3. La manifestazione di interesse può avvenire anche per uno o più dei settori specifici di cui al successivo art. 8, comma 3.

4. Nelle fasi successive alla prima applicazione, per Uditore si intende un dipendente ARPAC in possesso dei titoli di studio di cui successivo art. 6, per il quale si intende avviare il percorso di acquisizione della qualifica di ispettore ambientale.
5. Il percorso dell'Uditore può iniziare con il corso di formazione appositamente organizzato oppure con la partecipazione alle ispezioni in affiancamento a dipendenti già in possesso della qualifica di ispettori ambientali. Il percorso si intende concluso dopo aver frequentato l'apposito corso di formazione, con verifica finale e dopo aver svolto il numero previsto di ispezioni in affiancamento.
6. Presso ogni Dipartimento Provinciale è istituito un registro degli Uditori, detenuto dal responsabile di staff che provvederà ad aggiornarlo periodicamente.
7. Qualora a seguito dell'interpello il numero dei candidati risulti insufficiente alle esigenze agenziali, i Direttori Provinciali, per gli ambiti di competenza, sono tenuti a formulare proposte per il conferimento della qualifica di ispettore ambientale del personale dipendente in possesso dei relativi requisiti.
8. Il Dirigente di ciascuna articolazione organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, (ovvero di UOC e UO delle Aree Territoriali, CRRA-UOLALE¹) assume le funzioni di Responsabile del personale Ispettivo, con compiti di avvio e di coordinamento delle attività e di quanto altro previsto all'art. 9, commi 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13 del presente Regolamento.

ART. 5 (Perdita della qualifica di ispettore ambientale)

1. La qualifica di ispettore cessa, previa adozione di apposita delibera, per: perdita dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, lettera c);
 - a) per rinuncia del dipendente, con giustificato motivo;
 - b) per mancata partecipazione all'attività di ispezione ovvero per non aver svolto almeno 5 ispezioni nei tre anni precedenti, senza giustificato motivo;
 - c) per mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento di cui all'articolo 7;
 - d) per motivata richiesta del Direttore Provinciale e previa adeguata istruttoria e contraddittorio;
 - e) per sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale.

ART. 6 (Titoli di studio del personale ispettivo)

1. Per l'ammissione alla selezione di cui all'articolo 4 comma 1 è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - a) diploma di laurea, conseguito ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, tra quelle di cui all'elenco seguente:
 - a.1) Laurea in Architettura;
 - a.2) Laurea in Chimica;
 - a.3) Laurea in Chimica industriale;

¹ UOC = Unità Operativa Complessa
UO = Unità Operativa (semplice)
CRRA = Centro Regionale Radioattività
UOLALE = Unità Operativa Laboratorio Regionale Legionellosi



- a.4) Laurea in Fisica;
 - a.5) Laurea in Geologia;
 - a.6) Laurea in Ingegneria (tutti gli indirizzi ad eccezione di aerospaziale, biomedica, gestionale, informatica, medica e navale);
 - a.7) Laurea in Matematica e Fisica;
 - a.8) Laurea in Pianificazione Territoriale e Urbanistica;
 - a.9) Laurea in Scienza dei Materiali;
 - a.10) Laurea in Scienze Agrarie;
 - a.11) Laurea in Scienze Ambientali;
 - a.12) Laurea in Scienze Biologiche;
 - a.13) Laurea in Scienze Fisiche e Matematiche;
 - a.14) Laurea in Scienze Geologiche;
 - a.15) Laurea in Scienze Naturali;
 - a.16) Laurea in Urbanistica;
 - a.17) Laurea in Biotecnologie (unicamente per i seguenti indirizzi: agroindustriali, agrarie vegetali, farmaceutiche e industriali);
 - a.18) Laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
 - a.19) Laurea in Farmacia;
 - a.20) Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale;
 - a.21) Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie;
 - a.22) Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari;
 - a.23) Laurea in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche;
 - a.24) Laurea in Scienze Forestali e Ambientali.
- b) laurea specialistica, magistrale o triennale, conseguita presso un'università statale o presso un'università non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, equipollente o equivalente ad una delle lauree vecchio ordinamento elencate al comma 1, punto a) del presente articolo.
- c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto tecnico, professionale o liceo, di cui all'elenco riportato nell'allegato 2.
2. Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente o equivalente a quelli di cui al comma 1, secondo la vigente normativa.
3. Per le finalità e in applicazione del presente Regolamento, il corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro rientra tra le lauree in materie scientifico-tecnologiche di cui art. 2 del DPR 04/09/2024 n. 186. Il personale ARPAC inquadrato nel profilo di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro può partecipare alla selezione di cui all'art. 4 comma 1 quale figura professionale ricompresa nella declaratoria prevista dal Decreto del Ministero della Sanità 17 gennaio 1997 n. 58.



ART. 7 (Formazione e aggiornamento del personale incaricato degli interventi ispettivi)

1. L'UO PISF di ARPAC, tenuto conto di quanto sarà disciplinato dal Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ai sensi dell'art. 3 del DPR 04/09/2024 n. 186, definisce procedure e modalità dei percorsi formativi e di aggiornamento, anche presso enti accreditati, per il personale ispettivo di cui all'articolo 4.
2. L'UO PISF di ARPAC garantisce l'organizzazione di corsi di aggiornamento del personale ispettivo, almeno 1 volta all'anno.
3. L'UO PISF di ARPAC garantisce, periodicamente, in funzione delle esigenze, l'organizzazione di corsi di formazione per nuovi ispettori ambientali.

ART. 8 (Competenze del personale ispettivo)

1. Il personale ispettivo svolge gli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo di competenza di ARPAC, ai sensi della Legge istitutiva di ARPAC (n. 10/1998 e smi), del proprio Regolamento Interno e dell'articolo 3 della legge n. 132 del 2016.
2. Le attività ispettive possono essere svolte soltanto dal personale che, in possesso della relativa qualifica, sia incardinato in una delle articolazioni organizzative alle quali il Regolamento Interno di ARPAC demanda lo svolgimento di attività di controllo ovvero di UOC e UO delle Aree Territoriali, CRRA-UOLALE.
3. La qualifica di ispettore è articolata per i seguenti settori:
 - a) Aria ed Agenti Fisici;
 - b) Acque;
 - c) Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati;
 - d) Radioattività;
 - e) Legionella.
4. Gli ispettori ottengono la qualifica relativamente ad uno o più settori per i quali hanno seguito la formazione e possiedono l'esperienza sul campo.

ART. 9 (Principi e criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva)

1. L'attività ispettiva è svolta in conformità alla legge 6 novembre 2012, n. 190, per quanto applicabile, nonché ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia e imparzialità, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di ARPAC, tenuto conto dei criteri generali definiti dal presente articolo e nel rispetto del piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato da ARPAC e del codice di comportamento Vigente;
2. Per lo svolgimento di ogni attività ispettiva le competenti articolazioni organizzative ARPAC di cui all'art. 8, comma 2, costituiscono un apposito gruppo ispettivo, formato, di norma, da un numero minimo di due ispettori, incrementabile sulla base della complessità delle attività da effettuare. In attuazione del principio di rotazione, i gruppi ispettivi sono costituiti garantendo, ove possibile, che al medesimo sito ovvero impianto non venga destinato lo stesso personale per più di un triennio.
3. Qualora il responsabile di cui all'articolo 4, comma 8, di seguito denominato "Responsabile" accerti nei confronti di un ispettore, anche su segnalazione, eventuali situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, di conflitto di interessi ovvero situazioni tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione, ai sensi del Codice etico di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Regolamento, provvede alla sostituzione

dell'ispettore interessato e ne dà comunicazione, in forma scritta, al proprio Dirigente sovraordinato ed al Direttore della propria articolazione organizzativa. Il "Responsabile", provvede altresì alla sostituzione dell'ispettore nel caso in cui il proprio Dirigente sovraordinato, nell'esercizio della vigilanza sullo svolgimento dell'attività ispettiva o anche su segnalazione, accerti una delle situazioni di cui al primo periodo. Delle situazioni di cui al primo periodo intervenute nel corso dell'attività ispettiva è dato atto nel processo verbale di cui al comma 15.

4. Nel caso in cui le situazioni di cui al comma 3, primo periodo, riguardino il responsabile di cui all'articolo 4, comma 8, il Dirigente sovraordinato di quest'ultimo, anche su segnalazione, provvede all'accertamento delle predette situazioni e alla eventuale sostituzione del responsabile interessato.
5. L'ispettore o "Responsabile" che ritiene di versare in una o più situazioni di cui al comma 3, primo periodo, ne dà pronta segnalazione al proprio Dirigente sovraordinato e si astiene dall'attività fino alla decisione in merito da parte di quest'ultimo. Il Dirigente sovraordinato valuta con tempestività l'eventuale effettiva sussistenza delle situazioni di incompatibilità e, nel caso, provvede alla relativa sostituzione.
6. L'avvio dell'attività ispettiva è disposto d'ufficio dal "Responsabile" nonché a seguito di segnalazioni presentate secondo le modalità di cui all'articolo 11.
7. All'avvio dell'attività ispettiva provvede il "Responsabile" secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno di ARPAC.
8. Il responsabile individua uno o più ispettori cui affidare lo svolgimento dell'attività ispettiva, alla quale, anche su richiesta di altri Dirigenti, potrà far partecipare, in qualità di Uditore un iscritto al relativo Registro.
9. Il personale ispettivo è munito di un tesserino di riconoscimento rilasciato da ARPAC sulla base di un modello approvato dal Consiglio del SNPA. Il tesserino di riconoscimento è firmato dal legale rappresentante di ARPAC e riporta il logo istituzionale del SNPA e di ARPAC, la fotografia, gli estremi identificativi dell'ispettore e l'articolazione organizzativa di appartenenza.
10. Il personale ispettivo, al momento dell'accesso nei singoli siti o impianti, esibisce il tesserino di cui al comma 9 e fornisce ai soggetti destinatari dell'attività ispettiva dettagliate e puntuali informazioni relative ai poteri di cui è titolare.
11. Le attività ispettive consistono anche nell'identificazione delle persone presenti sul luogo dell'ispezione, nell'acquisizione delle rispettive dichiarazioni, nell'effettuazione, in contraddittorio con i soggetti presenti, delle operazioni tecniche ai fini dell'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie all'attività ispettiva e di controllo. L'attività ispettiva è coperta da riservatezza.
12. Il "Responsabile" previa disponibilità dei soggetti interessati e dei loro Dirigenti sovraordinati, può designare altro personale, diverso da quello ispettivo, in possesso di competenze idonee a offrire un supporto tecnico specialistico, ovvero giuridico, alle attività ispettive, a condizione che rientri nella dotazione organica di ARPAC. Qualora, nel corso delle attività ispettive, il "Responsabile" accerti, anche su segnalazione, situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, di conflitto di interessi ovvero situazioni tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione in capo al personale di supporto di cui al primo periodo,

provvede alla revoca della designazione e alla eventuale sostituzione del soggetto interessato, dandone comunicazione, in forma scritta, al proprio Dirigente sovraordinato. Il “Responsabile” provvede altresì alla revoca della designazione e alla eventuale sostituzione del soggetto interessato nel caso in cui il proprio Dirigente sovraordinato, nell’esercizio della vigilanza sullo svolgimento dell’attività ispettiva o anche su segnalazione, accerti una delle situazioni di cui al secondo periodo. Delle situazioni di cui al secondo periodo intervenute nel corso dell’attività ispettiva è dato atto nel processo verbale di cui al comma 15.

13. Il personale di supporto di cui al comma 12 che ritiene di versare in una o più situazioni di cui al secondo periodo del medesimo comma ne dà pronta segnalazione al responsabile e si astiene dall’attività fino alla decisione in merito da parte di quest’ultimo.
14. All’accesso ai siti o agli impianti partecipa esclusivamente il personale ispettivo incaricato da ARPAC, gli Uditori, il personale di cui al comma 12, il soggetto destinatario dell’ispezione ovvero i soggetti eventualmente incaricati dal destinatario medesimo, purché immediatamente reperibili sul luogo dell’ispezione al momento dello svolgimento dell’attività ispettiva.
15. Delle operazioni è redatto processo verbale che deve essere sottoscritto dai soggetti che hanno svolto l’attività ispettiva, nonché dai soggetti destinatari dell’ispezione ovvero dai soggetti dai medesimi incaricati.
16. Il personale ispettivo può richiedere ai soggetti sottoposti ad attività ispettiva di esibire la documentazione non acquisita o non acquisibile d’ufficio. Il processo verbale di cui al comma 15 contiene le dichiarazioni rese dai soggetti sottoposti a ispezione ovvero dagli incaricati presenti sul luogo dell’ispezione, compresi eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni o a firmare il verbale. Il soggetto destinatario dell’ispezione ha diritto a ottenere copia del verbale.
17. Il personale ispettivo trasmette tempestivamente gli atti di accertamento, ivi compreso il processo verbale di cui al comma 15, al/ai Dirigente/i dell’articolazione organizzativa di appartenenza.
18. I risultati dell’ispezione sono comunicati, senza ritardo, al soggetto destinatario dell’ispezione.

ART. 10 (Codice etico)

1. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il personale ispettivo rispetta il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, il codice di comportamento adottato da ARPA Campania vigente nel tempo e il Codice etico di cui all’Allegato 1 al presente regolamento.

ART. 11 (Modalità per la segnalazione di illeciti ambientali)

1. Chiunque, in forma singola o associata, può segnalare ad ARPAC illeciti ambientali.
2. La segnalazione contiene, di regola e, ove possibile, i seguenti elementi:
 - a) le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
 - b) la descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
 - c) se conosciuti, tempo e luogo degli accadimenti;
 - d) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;



- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti e di ogni altra informazione che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- g) l'eventuale documentazione fotografica;
- h) copia di un documento di identità in corso di validità.

A tal fine è utilizzabile il "Modello per la segnalazione di illeciti ambientali" disponibile sul sito istituzionale di ARPAC al seguente link:

<https://www.arpacampania.it/documents/20182/774297/MODELLO+SEGNALAZIONE+ILLECITI+AMBIENTALI+.pdf/e91c29df-027e-8d66-2258-42a0a1c8dd08?t=17586358813563>.

Le segnalazioni potranno essere trasmesse secondo le seguenti modalità:

- ☐ posta elettronica certificata;
- ☐ posta elettronica ordinaria all'indirizzo: urp@arpacampania.it;
- ☐ posta ordinaria o consegna a mano;
- ☐ segnalazione on line sul sito istituzionale (disponibile dal 01/01/2026).

Gli indirizzi utili sono reperibili alla pagina "Contatti" al seguente link: <https://www.arpacampania.it/contatti>.

La segnalazione ricevuta è protocollata con modalità tecniche tali da garantire la riservatezza del contenuto e dei dati nel rispetto delle disposizioni vigenti e trasmessa, tempestivamente, alla struttura competente per materia e/o per territorio.

In caso di segnalazioni presentate in forma anonima (per le quali è precluso l'utilizzo del Modello per la segnalazione di illeciti ambientali on line) l'ARPAC avvierà le attività di verifica ritenute necessarie sulla base dei fatti rappresentati e le conseguenti attività ispettive.

Le segnalazioni provenienti da amministrazioni pubbliche sono effettuate in forma elettronica, secondo le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Fermo restando l'obbligo per ARPAC di approfondire gli elementi ritenuti rilevanti, l'archiviazione delle segnalazioni può essere effettuata dalla struttura competente per materia e/o per territorio, nei seguenti casi:
 - a) manifesta infondatezza;
 - b) contenuto generico e non circostanziato;
 - c) richieste genericamente riferite a interi ambiti dell'attività di controllo di ARPAC;
 - d) manifesta incompetenza di ARPAC a provvedere sulle questioni segnalate. In tal caso l'ARPAC trasmette senza indugio la segnalazione all'amministrazione ritenuta competente. Anche nel caso in cui le segnalazioni siano presentate in forma anonima, è fatto obbligo per ARPAC di avviare le attività di verifica ritenute necessarie sulla base dei fatti rappresentati e le conseguenti attività ispettive.
4. I dati sulle attività di controllo svolte, inclusi quelli relativi alle segnalazioni di illeciti ambientali di cui al presente articolo, costituiscono parte integrante della Relazione Annuale sul Piano delle Attività di ARPAC.



ART. 12 (Disposizioni finali)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ciascuna articolazione organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, individua il personale incaricato degli interventi ispettivi, predispone gli appositi elenchi e nomina il responsabile di cui all'art. 4 comma 8.
2. Nelle more dell'effettuazione degli adempimenti di cui al comma 1, le attività ispettive si svolgono in conformità alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.



(articolo 9, comma 3 – articolo 10)

Allegato 1

Codice etico del personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) incaricato degli interventi ispettivi

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) incaricato degli interventi ispettivi, di seguito denominato «personale ispettivo», è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, e delle seguenti norme che, congiuntamente, rappresentano il Codice etico, di seguito denominato «Codice».
2. Il personale ispettivo è tenuto, altresì, al rispetto del Codice di comportamento dell'ente di appartenenza, nonché all'osservanza di linee guida e disposizioni per l'esecuzione delle attività ispettive e di controllo, definite dai competenti organi nazionali, dal SNPA e dagli enti di appartenenza.
3. Il presente Codice definisce i principi per un corretto e uniforme comportamento del personale ispettivo nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 2

(Finalità)

1. I principi di comportamento dettati dal presente Codice sono conformi ai doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, contenuti negli articoli 3, 4 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.

Articolo 3

(Valori fondamentali)

1. Il personale ispettivo, nell'esercizio delle proprie funzioni, assume, quali valori fondamentali, l'imparzialità, l'obiettività, l'efficienza, la riservatezza professionale e la trasparenza, e si attiene a regole di condotta conformi ai principi di onestà e integrità.

Articolo 4

(Imparzialità)

1. Il personale ispettivo si astiene da qualsiasi azione arbitraria e da qualsiasi trattamento preferenziale.
2. L'operato del personale ispettivo non deve essere in alcun caso influenzato da pressioni di qualsiasi tipo, ancorché esercitate da superiori gerarchici, né da interessi personali anche di natura non patrimoniale.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale ispettivo garantisce il principio della parità di trattamento dei soggetti ispezionati.



4. Il personale ispettivo, nell'esercizio delle sue funzioni, si astiene dal manifestare, direttamente o indirettamente, orientamenti politici o ideologici tali da ingenerare dubbi sull'imparzialità della propria azione.

Articolo 5

(Situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi)

1. Il personale ispettivo non deve versare nelle situazioni di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.
2. Al ricorrere di situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, conflitto di interessi ovvero tali da non consentire l'esercizio imparziale delle proprie funzioni, il personale ispettivo si astiene dal compiere ulteriori attività, segnalando le situazioni medesime al diretto responsabile che effettuerà le valutazioni di competenza.
3. L'ispettore non fornisce indicazioni che possano orientare il soggetto ispezionato verso scelte di carattere commerciale e/o di affidamento di consulenze e/o servizi.

Articolo 6

(Tutela della riservatezza e segreto professionale)

1. Il personale ispettivo non utilizza a fini privati e per scopi personali le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio o che acquisisce nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. In ogni fase dell'attività ispettiva, ivi compresa la verbalizzazione conclusiva, il personale ispettivo garantisce la segretezza delle ragioni che hanno dato origine all'accertamento, nei limiti indicati dai regolamenti interni dell'ente di appartenenza.

Articolo 7

(Uso dei beni in dotazione)

1. È fatto divieto al personale ispettivo di utilizzare, per scopi personali e comunque non attinenti allo svolgimento delle proprie funzioni, il materiale e le attrezzature di cui dispone per ragioni d'ufficio, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.

Articolo 8

(Rapporti con gli organi di informazione)

1. Il personale ispettivo non si relaziona con gli organi di informazione, salva espressa e preventiva autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza, come previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.

Articolo 9

(Partecipazione ad associazioni od organizzazioni)

1. Il personale ispettivo comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interessi o i cui fini statuari possano interferire in qualsiasi modo con lo svolgimento della propria attività e comunque si attiene a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della



Repubblica n. 62 del 2013. L'obbligo di comunicazione di cui al presente comma non riguarda l'adesione a partiti politici o a sindacati.

Articolo 10

(Incarichi di collaborazione)

- 1 Il personale ispettivo non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che sono stati oggetto di verifica ispettiva da parte dello stesso personale ispettivo e comunque si attiene alle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013.

Articolo 11

(Programmazione dell'attività)

- 1 Il personale ispettivo osserva il programma di lavoro realizzato secondo le specifiche modalità previste dai regolamenti interni del proprio ente di appartenenza.
- 2 Le indicazioni del programma di lavoro sono da considerarsi ordine di servizio.

Articolo 12

(Principio di collaborazione)

- 1 I rapporti tra personale ispettivo e soggetti ispezionati sono improntati ai principi di collaborazione e rispetto.
- 2 Ferme restando le finalità e le esigenze di accertamento, l'attività ispettiva è condotta in modo da arrecare il minore disturbo possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati.

Articolo 13

(Corretta informazione)

- 1 Il personale ispettivo fornisce ai soggetti sottoposti ad accertamenti o controlli informazioni esaustive e corrette circa le ragioni e le modalità di svolgimento delle attività e risponde in modo chiaro, completo e accurato alle richieste di informazioni e chiarimenti.



(articolo 4, comma 2, lettera c)

Allegato 2

Elenco dei diplomi ammessi

ISTITUTI TECNICI

1. Diploma di istituto tecnico nel settore tecnologico ad indirizzo meccanica, mecatronica ed energia;
2. Diploma di istituto tecnico nel settore tecnologico ad indirizzo trasporti e logistica;
3. Diploma di istituto tecnico nel settore tecnologico ad indirizzo elettronica ed elettrotecnica
4. Diploma di istituto tecnico nel settore tecnologico ad indirizzo informatica e telecomunicazioni
5. Diploma di istituto tecnico nel settore tecnologico ad indirizzo chimica, materiali e biotecnologie
6. Diploma di istituto tecnico nel settore tecnologico ad indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria;
7. Diploma di istituto tecnico nel settore tecnologico ad indirizzo costruzioni, ambiente e territorio;

ISTITUTI PROFESSIONALI

1. Diploma di istituto professionale indirizzo “agricoltura, sviluppo rurale valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”;
2. Diploma di istituto professionale indirizzo “manutenzione e assistenza tecnica”;
3. Diploma di istituto professionale indirizzo “gestione delle acque e risanamento ambientale”;
4. Diploma di istituto professionale indirizzo “industria e artigianato per il made in Italy”.

LICEI

1. Diploma di liceo scientifico;
2. Diploma di liceo scientifico – opzione scienze applicate;
3. Diploma di liceo artistico con indirizzo architettura e ambiente.